



*Ministero*  
*delle Attività Produttive*

**DIREZIONE GENERALE PER IL COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE**

**COMMISSIONE PER LA DETERMINAZIONE DELLA DIMENSIONE AZIENDALE  
AI FINI DELLA CONCESSIONE DI AIUTI ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE**

**PRIMA RIUNIONE – 1° dicembre 2005 – RISPOSTE AI QUESITI**

**N. 1**

**D.** Nuovo bando della mis.1.1 az.B della Regione Emilia-Romagna, attuativa della L. 598/94 e Legge Sabatini, operativo dal 20.10.2005 ma facente riferimento a una delibera di giunta regionale del 2004 (con differente definizione di PMI): la definizione di PMI da applicarsi è quella in vigore dal 1.1.2005? **(CNA – 1^ RIUNIONE – 1/12/2005) (DECORRENZA).**

*R.* Per quanto riguarda la decorrenza dell'applicazione delle definizioni oggetto del decreto MAP 18 aprile 2005, l'articolo 4 del decreto stesso opera una distinzione in base alla "tipologia" degli aiuti. In particolare, per i regimi di aiuto notificati ed autorizzati antecedentemente al 1° gennaio 2005 e per quelli "in esenzione" la cui comunicazione alla Commissione è intervenuta prima del 1° gennaio 2005 (fermo restando che non sia stata già prevista esplicitamente l'applicazione della nuova definizione), in assenza di una nuova notifica (e conseguente approvazione) per i primi e di una comunicazione alla Commissione di adeguamento per i secondi, effettuate dall'amministrazione competente, si deve continuare ad applicare la vecchia regolamentazione fino al termine di "scadenza" del regime.

*Per assicurare un'omogenea applicazione sul territorio delle citate definizioni, il comma 3 del richiamato articolo 4, prevede che le amministrazioni competenti provvedono a comunicare nelle rispettive Gazzette Ufficiali, ovvero sui rispettivi organi di informazione, l'elenco dei regimi di aiuto per i quali si applicano le nuove disposizioni.*

**N. 2**

**D.** La società di cui si deve determinare la dimensione aziendale risulta partecipata da tre società rispettivamente per il 20 % (soc. A), il 20% (soc. B) ed il 10% (soc. C) del capitale sociale. Le società partecipanti sono tra loro collegate e la loro partecipazione complessiva ammonta al 50% del capitale sociale. Come deve essere calcolata la partecipazione? **(CONFAPI – 1^ RIUNIONE – 1/12/2005) (DISTINZIONE TRA RAPPORTO DI ASSOCIAZIONE E COLLEGAMENTO – CALCOLO DEI VALORI RILEVANTI PER IMPRESE ASSOCIATE TRA LORO COLLEGATE).**

*R. Secondo l'articolo 3, comma 5, del decreto 18 aprile 2005 un'impresa è considerata collegata a un'altra impresa non solo nel caso in cui dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria ma anche nel caso in cui dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante. Questa disponibilità rileva anche se avviene attraverso una serie di società collegate. Il caso di specie sembra rientrare in tale ambito, a meno che la restante parte del capitale risulti distribuito in modo tale da escludere che le società collegate partecipanti possano esercitare un'influenza dominante.*

*Nel caso in cui le società partecipanti possano essere considerate collegate, la dimensione aziendale della società deve essere determinata sommando, ai dati della società di cui si deve calcolare la dimensione, i dati delle società partecipanti ripresi in modo integrale.*

*Nel caso in cui invece si escluda che le società partecipanti possano esercitare un'influenza dominante e quindi il loro legame con la società di cui si deve determinare la dimensione aziendale si possa qualificare in termini di associazione, per calcolare la dimensione della società si deve effettuare la sommatoria dei dati della società di cui si deve calcolare la dimensione e dei dati delle singole associate, ripresi nella percentuale di partecipazione. I dati delle associate devono però comprendere anche i dati integrali delle rispettive collegate secondo la regola prevista dall'articolo 4, comma 3, del predetto decreto la quale prevede che ai dati delle imprese associate alle imprese richiedenti devono essere integralmente aggiunti i dati delle imprese collegate alle associate.*

*Di conseguenza, la dimensione aziendale si determina, nel caso di specie, con questa formula: dati del richiedente, cui sono da aggiungere, per il rapporto associativo facente capo ad A, il 20% dei dati integrali di A, B e C, per il rapporto associativo facente capo a B il 20% dei dati integrali di B, A, e C, per il rapporto associativo facente capo a C il 10% dei dati integrali di C, A e B.*

### **N. 3**

**D.** La società di cui si deve determinare la dimensione aziendale risulta collegata ad una serie di altre imprese. Non viene redatto il bilancio consolidato. Come devono essere calcolati i dati delle imprese collegate? (**CONFAPI – 1<sup>a</sup> RIUNIONE – 1/12/2005**) (**MODALITÀ DI CALCOLO DELLA DIMENSIONE AZIENDALE NEL CASO DI IMPRESE COLLEGATE ALLA RICHIEDENTE CHE NON REDIGONO UN CONSOLIDATO**).

*R. Qualora vi siano rapporti di collegamento, la dimensione dell'impresa deve essere calcolata riprendendo anche i valori rilevanti delle imprese collegate all'impresa.*

*Nel caso in cui vi sia un bilancio consolidato redatto ai sensi degli articoli 26 ss del decreto legislativo n. 127/1991, i valori di natura contabile che determinano la dimensione dell'impresa devono essere ripresi dal bilancio consolidato.*

*Come noto, i principi di consolidamento dettati dall'articolo 31 del predetto decreto legislativo n. 127/1991, nell'atto di affermare che gli elementi dell'attivo e del passivo nonché i proventi e gli oneri delle imprese incluse nel consolidamento sono ripresi integralmente, prevede l'eliminazione: a) delle partecipazioni in imprese incluse nel consolidamento e delle corrispondenti frazioni del patrimonio netto; b) dei crediti e dei debiti tra le imprese incluse nel consolidamento; c) dei proventi e degli oneri relativi ad operazioni effettuate fra le imprese medesime; d) degli utili e delle perdite conseguenti ad operazioni effettuate tra tali imprese e relativi a valori compresi nel patrimonio, diversi da lavori in corso su ordinazione di terzi.*

*Nel caso in cui invece non vi sia un consolidato ovvero i dati dell'impresa collegata non siano ripresi nel consolidato, i valori di natura contabile dell'impresa collegata sono ripresi integralmente. In tale ambito possono rientrare anche quelle ipotesi in cui, pur sussistendo la situazione delineata dagli articoli 25 e 26 del decreto legislativo n. 127/91, ricorrono i casi di*

*esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato di cui all'articolo 27 del predetto decreto legislativo ovvero i casi di esclusione del consolidamento previsti dall'articolo 28. Per questi casi, al fine di evitare disparità di trattamento ingiustificate, si ritiene che l'impresa, nell'assumere i dati dell'impresa collegata, possa effettuare le operazioni di rettifica dei valori indicate nel citato articolo 31.*

*In conclusione, per calcolare i dati contabili delle imprese collegate, nel caso in cui non vi sia un consolidato ovvero i dati dell'impresa collegata non siano ripresi nei conti consolidati, i valori di natura contabile dell'impresa collegata devono essere ripresi integralmente. Nel caso in cui però il rapporto di collegamento possa essere ricondotto ai parametri degli articoli 25 e 26 del d. lgs. n. 127/91, l'impresa può determinare la dimensione aziendale effettuando le operazioni di rettifica dei valori contabili di cui all'articolo 31 del predetto decreto.*

#### **N. 4**

**D.** Si presenta il caso di un'impresa partecipata per l'80% da 4 imprese private, tutte rispondenti alla definizione di Grande impresa e ognuna detentrici del 20% del capitale sociale, e per il restante 20% da una PMI. Supposto che l'impresa in oggetto non abbia alcuna partecipazione a valle e che, a monte, non esista alcuna relazione tra i soci, sembra che, nonostante l'impresa in oggetto sia detenuta, congiuntamente, in prevalenza da grandi imprese, essa rientri nella definizione di "autonoma" e che quindi nel calcolo dimensionale debbano prendersi in considerazione solo i suoi dati. **(BANCA POPOLARE DELL'EMILIA-ROMAGNA – 1^ RIUNIONE – 1/12/2005) (IMPRESA AUTONOMA).**

**R.** *Ai fini del calcolo della dimensione aziendale, la raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE ed il decreto MAP 18/04/2005 prevedono di individuare lo "status" (autonoma, associata, collegata) dell'impresa per la quale si vuole determinare detta dimensione e non la dimensione delle eventuali imprese che detengono partecipazioni nell'impresa medesima, elemento quest'ultimo che invece caratterizzava il cosiddetto "requisito di indipendenza" previsto dalla previgente disciplina. In relazione al quesito, tenuto conto che tra le imprese che detengono partecipazioni nell'impresa per la quale si vuole determinare la dimensione non vi è alcuna relazione, l'impresa stessa è, ai fini del D.M. 18/04/2005, considerata autonoma.*

#### **N. 5**

**D.** Alfa fa parte di un gruppo che comprende - in base alla definizione del Decreto 18/4/2005 - le controllate Beta e Gamma nonché l'associata Delta (partecipazione al 30%). In particolare la Gamma è stata costituita nel 2005 scorporando un reparto dalla Alfa e impiegando 15 occupati che fino al 28/2/2005 sono stati alle dipendenze di Alfa.

L'art. 3 comma 7 del DM 18/4/2005 prevede che: la verifica dell'esistenza di imprese collegate o controllate vada fatta al momento della sottoscrizione della domanda di agevolazioni. Una volta determinata l'esistenza di imprese collegate o controllate si deve calcolare per ciascuna di esse il parametro "numero di occupati". A tal proposito il suddetto Decreto prevede che il calcolo vada fatto con riferimento all'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione (art. 2 comma 6). Tuttavia per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione non è stato approvato il primo bilancio sono considerati esclusivamente il numero degli occupati risultanti alla stessa data (art. 2 comma 7).

In base al tenore letterale della norma nel nostro caso concreto si verifica che nel complesso il gruppo ha 259 dipendenti. In questo modo tuttavia 15 occupati di Gamma sono conteggiati

due volte: una volta fra le ULA di Alfa (riferite al 2004) e una volta come occupati Gamma (riferiti al primo esercizio ovvero il 2005). Pare equo poter considerare una sola volta i suddetti 15 occupati. Preciso che il trasferimento dei dipendenti dalla Alfa alla Gamma è avvenuto per "passaggio diretto" ovvero tutti gli occupati hanno mantenuto in Gamma i diritti già acquisiti in Alfa (livello di inquadramento, mansioni e retribuzione). Ovviamente considerando una sola volta i 15 occupati, ritorna a essere PMI. **(CONFINDUSTRIA – 1^ RIUNIONE – 1/12/2005) (PERIODO DI RIFERIMENTO PER IL CALCOLO DEI PARAMETRI).**

*R. Premesso che il decreto MAP 18 aprile 2005 fornisce i chiarimenti necessari per il calcolo della dimensione di un'impresa e non di un gruppo – ed è pertanto con riferimento alla singola impresa per la quale si vuole determinare la dimensione aziendale che si devono verificare le relazioni con eventuali imprese associate e/o collegate - si ribadisce che le informazioni necessarie devono essere desunte: a) per i parametri finanziari, dai bilanci (eventualmente, nei casi previsti dal predetto decreto, quello consolidato) o dalle dichiarazioni dei redditi relativi all'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione (articolo 2, comma 6, lettera a), del D.M. 18/04/2005); b) per gli occupati, dalle ULA (unità-lavorative-anno) calcolate per il medesimo periodo cui si riferiscono i dati relativi ai parametri finanziari (articolo 2, comma 6, lettera b), del D.M. 18/04/2005). A tale regola generale si deroga solamente in presenza di imprese per le quali, alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione, non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso in cui siano esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi; in tal caso infatti (articolo 6, comma 7, del D.M. 18/04/2005), dovranno essere presi in considerazione solamente gli occupati ed il totale dell'attivo patrimoniale risultanti alla predetta data di sottoscrizione. Si coglie l'occasione, infine, per sottolineare che, ai fini del calcolo della dimensione aziendale, con particolare riferimento agli occupati, non rileva l'origine degli stessi.*